

**ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 56.686/26.939 DI REP. NOTAIO
CHRISTIAN NESSI DI COMO.**

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Con riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali", e al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i. è costituita la Società Cooperativa:

"PARRESIA - Società Cooperativa Sociale"

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Gorla Maggiore, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.

Al trasferimento della sede nell'ambito del Comune provvede il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo ed Oggetto

Art. 4

Come disposto dall'art. 1 Legge 381/91 la Cooperativa ha lo scopo di attuare la promozione integrale della persona, favorendo una cultura di sussidiarietà e solidarietà, operando nella prevenzione mediante l'inserimento nel mondo del lavoro, proponendo lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili iniziative formative e produttive, capaci di valorizzare le risorse esistenti e di interagire con gli enti territoriali finalizzati all'inserimento di persone svantaggiate.

Le persone svantaggiate e/o disabili devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La Cooperativa è retta dai principi fondamentali di: Mutualità, Solidarietà, Diaconia, Democraticità interna ed esterna, Impegno; un lavoro strutturato sulla persona e non sul profitto e quindi la priorità dell'uomo sul denaro; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, nonché l'affermazione di principi evangelici. La Cooperativa si ispira ai principi che

sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

La cooperativa si ispira alle disposizioni del D.L.vo 112/2017 esercitando in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla propria attività.

Operando secondo questi principi la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana morale, culturale, professionale. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo - (professionale, di volontariato o quali utenti, clienti, fruitori) - partecipino, nelle diverse forme, alla attività e alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti, cooperativi e non, promuovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni che si rifanno ai principi esposti nel comma precedente.

Art. 5

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- mense e cucine, e più in generale attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti e bevande in centri di cottura della ristorazione collettiva, quali strutture scolastiche, asili, comunità religiose, parrocchie, case albergo e istituti religiosi in genere e della ristorazione pubblica quali bar, ristoranti, enti pubblici e case di cura in genere e simili; tale attività potrà essere svolta congiuntamente ad attività di animazione ed intrattenimento in modo non prevalente, in stabilimenti balneari, impianti sportivi, sale ricevimento e altre strutture;
- attività di trasporto e consegna di alimenti e bevande, nonché pasti pronti con mezzi propri e/o per conto terzi;
- manutenzione al verde;
- servizi di pulizia, sanificazione, sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione in genere, produzione, riparazione e messa a punto di macchine professionali di pulizia, gestione di lavanderie e dei servizi e strutture di enti ospedalieri e non, cliniche private, case albergo, case di riposo, case di cura in genere, centri di utilità pubblica e privata, assistenza agli anziani ed ospiti anche non autosufficienti;

- servizi alle scuole di vario genere;
- servizi di portineria, segreteria e di custodia con compiti eventuali anche di sicurezza ed evacuazione per le strutture ricettive sopra evidenziate;
- centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero, del turismo;
- attività di formazione, consulenza, orientamento in ambito lavorativo;
- attività di animazione sul territorio attivando le forze creative della comunità per riscoprire il ludico come momento di gioia, crescita e senso di appartenenza;
- attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'infanzia e della popolazione giovanile con particolare attenzione al coinvolgimento della scuola; a tal fine la cooperativa potrà anche organizzare congressi, convegni, seminari di studio e dibattiti nei settori di cui sopra, nonché l'attività di divulgazione (tramite ogni mezzo di comunicazione, fatta eccezione per i quotidiani) e la elaborazione di studi, relazioni e pareri nel medesimo settore;
- attività atte all'inserimento del mondo lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili;
- attività di promozione alla solidarietà e alla cooperazione.

Pertanto la Cooperativa sociale si configura come una "Cooperativa sociale" ai sensi della lettera B) del 1° comma dell'Art.1 Legge 8 novembre 1991 n.381, così come modificato dall'Art. 1 Legge 22 giugno 2000 nr. 193.

La Cooperativa potrà, tramite il Consiglio di Amministrazione, promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, le seguenti attività purchè strumentali per il conseguimento dell'oggetto stesso:

- a) compiere ogni operazione di carattere commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (comprese la assunzione di mutui e la prestazione di garanzie) quest'ultima purchè non nei confronti del pubblico;
- b) assumere, non ai fini di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Art. 7

Possono essere soci della Cooperativa:

- a. Prestatori d'opera, ossia soci che prestano o sono interessati a prestare la loro opera in Cooperativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b. Fruttori, ossia soci che godono o possono godere a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c. Volontari, ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il numero dei soci appartenenti a tale categoria non può superare la metà dei soci della cooperativa;
- d. Possono altresì essere soci, enti e persone giuridiche, pubblici o privati, purchè i relativi statuti prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve partecipare all'attività e alla vita della cooperativa per un periodo non inferiore a tre mesi, nel caso si tratti di persona fisica e presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione nella quale indichi:

- a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale ovvero ragione sociale e sede legale;
- b. l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti all'articolo precedente;
- c. motivi della richiesta e categoria soci a cui chiede di essere iscritto;
- d. l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- e. l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f. ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il socio persona giuridica, nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare il nominativo della persona delegata alla rappresentanza e deve allegare la copia della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione, la copia dello statuto vigente, l'elenco

aggiornato dei soci e ogni altro documento che la Cooperativa dovesse ritenere utile ai fini della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all'atto di presentazione della domanda.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Art. 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi per iscritto all'interessato a norma dell'articolo 14 entro sessanta giorni.

In caso di mancata ammissione è possibile entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, di chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, che sul diniego si pronunci l'assemblea dei soci, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta che potrà anche essere versata a rate nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a. al versamento della quota sottoscritta;
 - b. ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
 - c. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.
- Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal Consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta. Si applica comunque la procedura prevista dall'art. 13.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Art. 11

La qualità di socio si perde, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, per recesso, per esclusione o per decadenza nonchè per morte del socio persona fisica o per liquidazione o scioglimento del socio persona giuridica.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio d'esercizio durante il quale è presentata domanda di

rimborso e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il socio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Art. 12

Il socio può recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'Art. 2473 del C.C. in quanto applicabile, anche quando non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o non sia più in grado di farlo. La domanda di recesso va inoltrata al Consiglio di amministrazione che, dopo averne riscontrato la legittimità, la recepisce con apposita deliberazione.

Il Consiglio di amministrazione può altresì deliberare la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale qualora questi non intendano restare in Cooperativa passando ad altra categoria di soci.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

b. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;

in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Art. 14

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli articoli 11, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al tribunale fatta salva la possibilità sopra prevista, in caso di mancata ammissione o di esclusione, di richiedere la pronuncia in merito da parte dell'Assemblea dei soci.

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della

delibera resta sospesa sino alla decisione del Tribunale.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale - Quote

Art. 15

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dal capitale, composto da un numero illimitato di quote del valore variabile, comunque non inferiore a Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) ciascuna;
- b. dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'Art. 11;
- c. dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile e costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- d. da eventuali riserve straordinarie;
- e. dalle altre riserve di legge.

Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata da decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento.

Art. 16

Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo, salva comunque per ciascun socio la facoltà di recesso prevista dall'art. 2530 ultimo comma C.C.

TITOLO V

Bilancio e Relazione degli Amministratori Destinazione delle Eccedenze Attive di Bilancio

Art. 17

L'esercizio sociale si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa vigente.

La Cooperativa sociale deve depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 19

Nessun utile può essere distribuito ai soci; gli utili netti di bilancio saranno così destinati:

- a. una quota pari al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b. una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c. degli utili restanti il 90% ai fondi di riserva volontari ed il 10% alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

Organi Sociali

Art. 20

Sono organi della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- c. l'Organo di Controllo e/o Il Revisore Legale dei Conti, se necessari.

A) ASSEMBLEA

Art. 21

L'Assemblea:

- a. determina gli indirizzi di carattere generale o strategico della Cooperativa e sulla base di questi approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale,

- con relativo bilancio di previsione;
- b. approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
 - c. nomina gli amministratori, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, se necessari, in caso di parità di voti, risulterà eletta la persona più anziana;
 - d. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato;
 - e. approva il bilancio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per valutare la relazione del Consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui alla lettera a) e l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul bilancio.

Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea delibera inoltre con la presenza di un notaio che funge da segretario, sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, sulla revoca della liquidazione medesima, e su quant'altro sia stabilito di sua competenza dalla legge.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), e la data, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito, anche a mano o per posta elettronica, a tutti i soci sette giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, se nominati.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

Art. 23

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci e le deliberazioni relative sono valide con il voto favorevole di più della metà dei soci presenti.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci presenti.

Art. 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate allegate agli atti della Assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 25

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta in assemblea.

L'Assemblea, su proposta del presidente, può nominare un segretario, il quale può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario;

il verbale dell'Assemblea deve essere redatto dal notaio, quando previsto dalla Legge.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea dei soci, di cui uno nominato tra i soci lavoratori e uno nominato preferibilmente tra i soci fondatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso se non espressamente deliberato dall'Assemblea.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché il compenso determinato dal Consiglio, in relazione all'espletamento di funzioni operative specificatamente attribuite che deve essere comunicato all'Assemblea.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente e/o un Amministratore delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione, qualora non sia un consigliere, non ha diritto di voto.

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando se ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi, anche a mano o per posta elettronica, non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri e l'Organo di Controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno

prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte cui è stato dato il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere annotate nel verbale, divengono esecutive nel momento in cui lo stesso sia stato sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione.

Art. 28

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, anche conseguentemente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 26, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza è quella degli amministratori sostituiti.

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e che non siano riservati all'Assemblea dalle leggi vigenti.

Il Consiglio di amministrazione predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi, nei limiti dell'art. 2381 C.C. in quanto applicabile.

Art. 31

La rappresentanza sociale spetta al presidente o ad un suo delegato nominato dal consiglio, in caso di assenza o di impedimento del primo.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32

Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

Art. 33

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

TITOLO VII

Requisiti Mutualistici

Art. 34

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale, nè in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali e Finali

Art. 35

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 comma 3,

lettera a) del D.lgs n. 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 112/2017, secondo le disposizionee statutarie.

Art. 36

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti norme e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede la società.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 37

Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili.

Art. 38

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci operatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Locate Varesino, lì 31 gennaio 2019.

F.TO MARCO BIANCHINI

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS. 460/97

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, comma 2, d. Lgs 7 marzo 2005 n. 82. Si rilascia in carta libera ad uso Registro Imprese, consta di trentadue facciate debitamente firmate.

Registrato a Como in data 11 febbraio 2019 al n. 2385 S1T, Esatti Euro 0,00.=.

Como, li 11 febbraio 2019

F.to Christian Nessi, Notaio